

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 11465 Anno 2019**

**Presidente: LIBERATI GIOVANNI**

**Relatore: DI STASI ANTONELLA**

**Data Udienza: 17/01/2019**

**SENTENZA**


sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 01/02/2018 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio limitatamente all'anno 2009 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; inammissibile nel resto.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 01/02/2018, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza resa in data 7/11/2016 dal Tribunale di Ancona - che aveva dichiarato <sup>responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 2 l.n. 638/1983 - perché, quale legale <sup>o amministratore</sup> obbligato solidale della ditta</sup>, ometteva di versare la somma complessiva di euro 19.176,00 relativa alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per i mesi da novembre 2009 a dicembre 2010, e l'aveva condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa - dichiarava non doversi procedere nei confronti della stessa con riferimento ai fatti-reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sino al giugno 2010 perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena in relazione alle residue imputazioni - mensilità luglio-dicembre 2010 - in giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione <sup>l'interessato</sup>, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo che il fatto reato contestato per l'anno 2009 non era più previsto dalla legge come reato perché di importo inferiore al limite di 10.000 euro introdotto dal d.lgs n. 15/2016.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, lamentando che il Giudice di appello aveva disatteso con motivazione carente il motivo di appello che evidenziava l'insussistenza dell'elemento soggettivo come conseguenza della contingente crisi di liquidità dell'azienda.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando che a seguito della prescrizione di parte dei reati relativi all'anno 2010, le residue imputazioni non erano più previste dalla legge come reato perché di importo inferiore al limite di 10.000 euro introdotto dal d.lgs n. 15/2016.

Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione, rilevando che la condotta relativa all'anno 2010 era, comunque, connotata da un importo che superava in maniera minimale la soglia di punibilità.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non tenendo nel debito conto l'incensuratezza dell'imputata, la corretta condotta processuale e il difetto di profitto nella condotta delittuosa.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, avente ad oggetto la condotta omissiva contributiva relativa all'anno 2009.

2. Va ricordato che l'art. 3 comma 6 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, entrato in vigore il 6.2.2016, ha modificato l'art. 2 comma 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, nel senso di attribuire rilevanza penale unicamente alle condotte di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 il cui importo sia superiore ad euro 10.000,00 annui; va aggiunto che tale modifica, in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere antecedentemente.

Tale modifica legislativa ha, quindi, depenalizzato la condotta oggetto del presente procedimento, relativa all'anno 2009, il cui ammontare (euro 1.813,00 per la mensilità di novembre 2009, considerato che l'ulteriore mensilità relativa al dicembre 2009 deve ritenersi ricompresa nell'annualità successiva, secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, Rv. 272163 che ha affermato, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, che l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso), non supera la soglia di punibilità di euro 10.000,00, trasformandole in illecito amministrativo, con conseguente venir meno della relativa giurisdizione del giudice penale.

Trattandosi di violazioni c.d. sotto soglia, il fatto contestato al ricorrente non è più previsto dalla legge come reato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata sul punto, senza rinvio, con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; consegue, ai sensi dell'art. 9 del citato D. Lgs. n. 8 del 2016 ( che prevede che "nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data") la trasmissione degli atti all'INPS di Livorno non essendo il reato in questione prescritto alla data del 6.2.2016.

2. Risultano, invece, manifestamente infondati gli ulteriori motivi proposti.

2.1. In relazione al secondo motivo, va osservato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv. in l. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicchè non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (Sez.3, n.3705 del 19/12/2013, dep.28/01/2014, Rv. 258056; conf. n. 5755/2014, non massimata).

2.2. In relazione al terzo motivo, va rilevato che questa Corte ha affermato che, ai fini della punibilità in relazione all'accertamento della nuova soglia di punibilità annua, non è rilevante l'eventuale già dichiarata prescrizione delle omissioni mensili ricomprese nell'annualità in contestazione, in quanto la soglia è ora riferita al periodo annuale ed è perciò indipendente da fatti estintivi diversi da quello, satisfattivo, del pagamento (Sez.3, n.14729 del 09/02/2016, Rv.266633).

Le residue condotte oggetto del presente procedimento -relative al periodo luglio/dicembre 2010- hanno, pertanto, conservato rilevanza penale perché l'ammontare complessivo delle omissioni relative all'annualità 2010- considerate anche quelle in relazione alle quali è stata già dichiarata la prescrizione del reato- è pari ad euro 13.641,00 e supera, quindi, il limite annuo di euro 10.000,00, collocando tali condotte al di fuori della soglia di depenalizzazione.

2.3. In relazione al quarto motivo, va osservato che la Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta, in relazione alla reiterazione nel tempo ed agli importi complessivamente non versati.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

2.4. In relazione al quinto motivo, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto

conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

3. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla condotta relativa all'anno 2009 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con trasmissione di copia degli atti alla sede Inps di Ancona.

Il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile nel resto, quanto alle omissioni contributive relative all'anno 2010, con la precisazione che trova applicazione il principio secondo cui, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato - come nella specie - , l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.U, n.6903 del 27/05/2016, dep.14/02/2017,Rv.268966).

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condotta relativa all'anno 2009 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti alla sede Inps di Ancona; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 17/01/2019

